

**SCHEMA DI CONTRATTO**

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1, pena l'esclusione)

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEROPORTUALE  
PRESSO L'AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI - BIRGI.  
CIG 7185923B3E**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

**TRA**

La **AIRGEST S.p.A.** Società di gestione dell'aeroporto civile di Trapani Birgi (di seguito denominata "AIRGEST" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Committente"), con sede legale in Aeroporto Civile "V. Florio", C.da Birgi - 91020 Trapani, iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, P.IVA e C.F.: 01613650819, inde denominata "Committente", rappresentata da Franco Giudice, nella Sua qualità di Presidente della Società Airgest S.p.A., il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

**E**

La \_\_\_\_\_ (di seguito denominata "Affidatario" o "Appaltatore" o "Prestatore del servizio" o "Impresa" o "Incaricato" o "Esecutore"), rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell'Impresa, con sede legale in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ - (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con numero di Repertorio Economico Amministrativo \_\_\_\_\_ ed avente numero di codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, dall'altra parte

coniuntamente denominati "**le Parti**"

**PREMESSO**

- che con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 19 luglio 2017, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il procedimento per l'affidamento del "Servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale", da espletarsi presso l'aeroporto civile di Trapani - Birgi;
- che la Committente ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in appalto dei servizi in parola, con Bando inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'UE in data 19/09/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 111 del 25/09/2017, con avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su n.2 quotidiani a maggiore diffusione locale, rispettivamente, "Il Fatto Quotidiano" e "Corriere della Sera" nonché su "Corriere dello Sport - ed. Sicilia/Calabria" e "La Sicilia", in data 03/10/2017 nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet [www.airgest.it](http://www.airgest.it);
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno 25/10/2017, mediante procedura aperta per il conferimento in appalto del "Servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale" per un importo biennale a base d'asta di euro 1.107.000,00 esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. oltre a euro 1.440,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione Appaltante;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all'Impresa \_\_\_\_\_ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro \_\_\_\_\_ oltre a euro 1.440,00 per oneri per la sicurezza, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al \_\_\_\_\_ %",
- che l'Impresa \_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Appaltatore ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa \_\_\_\_\_, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;

- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato d'Oneri Prestazionali sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, fossero arrecati ad AIRGEST;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Contratto disciplina l'esecuzione del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, secondo gli standards, modalità, termini e condizioni tutte previste secondo le specifiche minime di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati (C.O.P.), nella "Scheda di offerta economica", atti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ai quali integralmente si rinvia.
2. Il servizio in questione deve essere svolto nell'ambito dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, presso le aree meglio indicate nelle "Planimetrie di emergenza Terminal" e "Planimetria Locali P.S.S.A.", che si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 4** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 2 – MODALITÀ OPERATIVE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI**

1. I servizi di cui al superiore art. 1 dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell'Impresa tutte le attrezzature e i materiali di consumo, nessuno escluso, necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.
2. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.
3. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
4. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 6, 10, 11, 13 e 16** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 3 – DURATA**

1. L'affidamento avrà la durata di **mesi 24 (ventiquattro)** a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, come attestata con il verbale di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa, con contestuale consegna delle aree ed affidamento della dotazione sanitaria.
2. Resta salva, ad esclusivo beneficio di AIRGEST S.P.A., la facoltà di esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo rispetto a quello contrattuale, pari ad ulteriori mesi 12 (dodici), che AIRGEST si riserva di esercitare non oltre 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale del Contratto.
3. Alla scadenza del contratto d'appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto, obbligandosi sin d'ora, a garantire – alle medesime condizioni di cui al precedente affidamento –, da un lato, un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto e, dall'altro, il mantenimento e prosecuzione del servizio per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente.
4. **È escluso il rinnovo tacito.**

#### **ART. 4 – IMPORTO DEI SERVIZI**

1. L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi, oggetto d'appalto, è pari ad **euro .....00** (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) **esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i., già comprensivo dell'importo pari ad € 1.4400,00** (diconsi euro millequattrocentoquaranta/00) quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta. Detto importo è relativo all'intero periodo contrattuale ivi incluso quello dell'eventuale proroga e, quindi, è espresso in ragione di mesi 36.
2. Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti (es. emergenze, dirottamenti da altri scali, ritardi operativi, etc...), che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario e che l'Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Contratto e negli atti ad esso allegati o da esso richiamati e, quindi, compresi tra le attività oggetto d'appalto.
3. Tali prestazioni aggiuntive che il Committente si riserva di chiedere, entro un massimale di 100 ore lavorative straordinarie trimestrali, da utilizzarsi nel periodo di durata del Contratto, senza diritto di chiamata, sono comprese nell'importo contrattuale.
4. In caso di superamento di tale limite (oltre le 100 ore lavorative straordinarie trimestrali), ai fini del computo dell'ulteriore corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore in relazione a tali prestazioni eccedentarie (le prime 100 ore dovendosi intendere già ricomprese nell'importo contrattuale), troverà applicazione il costo orario di prestazione, determinato in misura proporzionale sul canone mensile contrattualizzato e computato in base all'effettivo periodo di attività straordinaria prestata oltre le 100 ore lavorative straordinarie trimestrali, a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare esecuzione dei servizi resi.
5. **Nel corrispettivo a corpo, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.**

6. **Il contratto è stipulato a “corpo”.**
7. **Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.**
8. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e standards previsti e regolarmente autorizzati.
9. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.
10. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione mensile degli stessi.
11. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 8 e 18** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 5 – VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI**

1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.
2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti i servizi oggetto dell'appalto.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 6** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

1. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dagli allegati al presente Contratto, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente – anche in recepimento delle prescrizioni provenienti dagli Enti di competenza.
2. L'Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un Referente Responsabile del Servizio a ciò espressamente delegato.
3. Al termine dell'affidamento ovvero a certificazione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione di periodo e straordinarie, l'Appaltatore si obbliga a produrre indicazioni circa la consistenza quali - quantitativa della scorta sanitaria intangibile e delle attrezzature mediche, strumentale all'attività di pronto soccorso sanitario aeroportuale di cui al servizio affidato, nonché storico degli interventi eseguiti ed anomalie non già oggetto d'avvenuto rientro.
4. L'Affidatario si obbliga inoltre:
  - ad ottenere e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, il riconoscimento, sia del requisito di idoneità professionale del personale medico e paramedico, sia dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa, da parte delle competenti Autorità, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale. Le licenze, autorizzazioni e certificazioni possedute dovranno essere esibite, in originale o copia autentica, a semplice richiesta del Committente.
  - a portare tempestivamente a conoscenza del Committente il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.
  - a trasmettere alla AIRGEST, all'inizio del rapporto contrattuale ed in ogni caso prima dell'affidamento del servizio, le generalità del personale che verrà occupato nel servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione dovrà riportare anche l'iter formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascuna risorsa.
  - ad inserire il detto personale in uno specifico programma formativo che ne assicuri una costante e aggiornata formazione e che lo stesso personale si sottoponga ai corsi di specifica formazione al fine di conoscere le procedure sanitarie e di emergenza in materia aeroportuale in base alle funzioni che deve svolgere.
  - a garantire da parte di tutto il personale medico sanitario il possesso di adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento, effettuati con cadenza almeno annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.
  - a far pervenire tempestivamente all'Airgest S.p.A., alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;
  - ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanee variazioni e/o modifiche, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
  - al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati.
5. L'Affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di pronto soccorso sanitario in ambito aeroportuale in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente Contratto ed in tutti gli atti da esso richiamati o ad esso allegati, nonché di tutte le disposizioni ENAC ed, in particolare, di sicurezza aeroportuale.
6. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 8, 9, 11, 16, 18 e 19** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AIRGEST SPA**

1. La società Airgest S.p.A. si impegna ad eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che, ad insindacabile giudizio della stessa Airgest S.p.A., si rendessero necessari per il ripristino delle previste condizioni d'uso dei locali e spazi, concessi in uso, ad eccezione degli interventi resi necessari a causa dei danni provocati da un cattivo utilizzo da parte del personale dell'Appaltatore, il cui onere economico sarà interamente sopportato dall'Appaltatore.

#### **ART. 8 – GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DELLA SCORTA SANITARIA INTANGIBILE E DELLA DOTAZIONE SANITARIA - USO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE ED EQUIPAGGIAMENTI**

1. L'Affidatario assume l'obbligo di piena osservanza delle prescrizioni relative alla gestione tecnico-operativa della cd. **Scorta Sanitaria Intangibile**.
2. L'Affidatario, ai sensi del comma precedente, deve:
  - 1) garantire che il materiale sanitario sia preservato mantenendo le stesse caratteristiche di piena efficienza possedute al momento della consegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali;
  - 2) garantire che il materiale sanitario, attraverso periodici controlli, sia mantenuto in stato di piena efficienza;
  - 3) garantire l'addestramento del proprio personale al corretto utilizzo dei presidi sanitari (elettronici e non);
  - 4) trasmettere al Gestore aeroportuale, con frequenza quadrimestrale, apposita check list e/o report, accompagnato da breve relazione di commento, su tutti i controlli effettuati ai fini del mantenimento di piena efficienza e composizione qualitativa di tutto il materiale sanitario che costituisce la cd. Scorta Sanitaria Intangibile;
  - 5) informare il Gestore aeroportuale circa ogni eventuale condizione anomala riscontrata nell'equipaggiamento, dandone immediata e circostanziata comunicazione scritta dalla scoperta dell'anomalia, allegando tutta la documentazione utile;
  - 6) garantire l'affidamento a personale sanitario formato e competente per gli usi e le attività previste;
  - 7) garantire il recupero degli apparati/presidi che sono stati portati insieme al paziente presso i centri di pronto soccorso locali, in coordinamento con il personale sanitario intervenuto in caso di evento;
  - 8) garantire la presenza di personale adeguato, in numero e competenze, per una pronta gestione delle emergenze sanitarie cui la scorta sanitaria affidata è finalizzata alla gestione del primo soccorso del personale operativo ed utenti aeroportuali in relazione a emergenze di natura sanitaria coinvolgenti il sedime aeroportuale di Trapani – Birgi.
3. **Sono a carico dell'Affidatario la gestione delle scadenze del materiale sanitario attraverso apposito database, ed il reintegro del materiale sanitario in scadenza o guastato, nonché la ricarica delle bombole di ossigeno di primo intervento.**
4. L'Affidatario assume, altresì, l'obbligo di piena osservanza delle prescrizioni relative alla gestione tecnico-operativa della **Dotazione Sanitaria**, incluso il controllo della presenza ed il reintegro (in caso di utilizzo e scadenza), con oneri a carico dell'Appaltatore, dei medicinali, scorte, dispositivi ed attrezzature in uso presso il presidio di PSSA.
5. L'Affidatario è responsabile, inoltre, della manutenzione dell'autoambulanza in uso presso lo scalo (a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: controllo del livello dell'olio, stato della batteria, dell'impianto elettrico e frenante, dei pneumatici) e delle apparecchiature mediche ed equipaggiamenti (a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: erogatori d'ossigeno, strumentazione per il controllo pressorio, defibrillatori semiautomatici, etc.), al fine di mantenerle in perfetta efficienza.
6. Il servizio comprende anche la fornitura di tutti i materiali, i mezzi d'opera ed attrezzature necessari per il corretto adempimento dello stesso nonché l'utilizzo di software di gestione, IT mobile device (almeno n. 1) per gestione elettronica delle vigenti disposizioni regolamentari di scalo e controllo di gestione di competenza dell'affidatario ed arredi nella stanza medica, nella stanza da destinare alla degenza breve ed all'ingresso dei locali in uso all'Appaltatore.
7. **L'Appaltatore è il solo responsabile dell'approvvigionamento di tutti i materiali che occorreranno e dovranno essere utilizzati per l'erogazione del servizio di cui al presente Contratto.**
8. **I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale e pertanto nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore.**
9. L'Affidatario ha l'onere di segnalare **tempestivamente** ad AIRGEST i guasti alle apparecchiature in uso che dovessero insorgere e di annotarli sull'apposito registro di gestione e monitoraggio.
10. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 15, 16 e 19** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI - MODALITÀ**

1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture in originale, di pari importo, emesse **mensilmente e posticipatamente**, solo a seguito di trasmissione da parte di AIRGEST del certificato di verifica di conformità, di periodo o straordinario, dei servizi stessi, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi, in entrambi i casi relativi ai servizi e alle ore effettivamente prestate e certificate nel mese di riferimento.
2. Le fatture, che verranno liquidate a **sessanta (60) giorni** dalla data fattura fine mese, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le aree ove i servizi, oggetto d'appalto, avranno esecuzione, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A., allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso.
3. Si precisa che in ottemperanza al meccanismo dello split payment, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "**Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72**". La suddetta IVA non sarà liquidata al fornitore, ma liquidata direttamente all'Erario.
4. **Tutte le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**
5. Le fatture dovranno riportare il codice **CIG 7185923B3E** associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
6. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
7. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
8. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
9. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
10. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.
11. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 6, 8, 17, 18 e 19** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

**ART. 10 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE**

1. AIRGEST si riserva la facoltà di effettuare, nel corso dell'espletamento del servizio, anche tramite suo personale, controlli sulla qualità dei servizi affidati, al fine di accertare la corrispondenza dei servizi svolti ai requisiti stabiliti dal Contratto, dal Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
2. I controlli effettuati dal Committente NON avranno ad oggetto né le prestazioni sanitarie propriamente dette (*rectius*: tutte le azioni e misure che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale - compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso -, inclusi gli eventi previsti nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali), né obblighi, competenze e responsabilità nell'ambito delle predette prestazioni sanitarie rese dal personale medico e paramedico, nella qualità di personale sanitario preposto presso il sedime aeroportuale.
3. I controlli non liberano il Prestatore di servizi dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
4. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione.
6. Tali attività di verifica di conformità costituiranno altresì atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.
7. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
8. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'Incaricato, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Incaricato può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
9. Quando risulti che l'Incaricato abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
10. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario.
11. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
12. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 6, 8-11, 13-19** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

**ART. 11 – PENALI**

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, ivi compreso l'allegato C "Capitolato d'Oneri Prestazionali" (C.O.P.) e allegati richiamati, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità condotte in corso d'esecuzione del servizio (verifiche di periodo e straordinarie), penali variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal R.C.E. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.
6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile al pertinente articolo dell'allegato C "Capitolato d'Oneri Prestazionali".
7. Si rimanda a quanto riportato agli **artt.17 e18** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

**11.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ**

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto (R.C.E.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal R.C.E., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.10** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del R.C.E., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**11.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

1. L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, di periodo e straordinarie, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali.
2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato

dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile dei canoni mensili in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
7. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 12 – REVOCA E RECESSO**

1. La Società si riserva la facoltà di procedere alla revoca del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
  - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
  - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
  - in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva.
4. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC all'indirizzo di cui al successivo art. 40.1.
5. Il recesso da parte del Committente comporterà, comunque, il pagamento della prestazione o parte di essa già effettuata dall'Incaricato alla data di recesso.

#### **ART. 13 – RISOLUZIONE E DECADENZA**

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. AIRGEST ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
  - c) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
  - d) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
  - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
  - f) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio della professione sanitaria e/o dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - g) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
  - h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - i) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
  - j) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di Airgest S.p.A. dinanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
  - k) sospensione dei servizi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
  - l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
  - m) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
  - n) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di cui agli artt. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 19, 20 e 21 del presente Contratto;
  - b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali riguardanti i lavoratori;
  - c) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
  - d) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
  - e) non rispondenza del servizio reso alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
  - f) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
  - l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.
8. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
9. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
10. Il Committente potrà dichiarare l'Appaltatore decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell'Incaricato di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
  - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
  - c) qualora l'Incaricato venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

#### **ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della . . . . . n. . . . ., stipulata in data . . . . ., dell'importo di Euro. . . . . (Euro . . . . .) pari al \_\_\_\_\_ - per cento dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (dal gg/mm/aaaa sino al gg/mm/aaaa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

**ART. 15 – RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa ha provveduto a stipulare, **con la compagnia di assicurazione .....**, una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT-RCO), **n. ....**, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il massimale RCT e RCO non è inferiore **ad €2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno**, né vi sono limiti al numero dei sinistri, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST.

*[OPPURE IN ALTERNATIVA ALLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA CHE PRECEDE]:*

1. Il Prestatore del servizio ha dimostrato l'esistenza di una polizza RCT-RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica di cui alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi e, dunque, **con massimale annuo non è inferiore a €2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno**, producendo un'appendice della stessa, n. ...., nella quale è stato esplicitato che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di AIRGEST, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. La citata appendice n. .... precisa altresì che non vi sono limiti al numero dei sinistri, **ha validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto** con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST.

3. La polizza assicurativa precisa ed include espressamente altresì che la voce "Assicurato" comprende anche AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi".

4. La copertura assicurativa prevede, in particolare, l'estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.

5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

6. La polizza assicurativa altresì prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST.

7. La Compagnia assicuratrice si obbliga altresì ad impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare AIRGEST dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

8. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

9. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

11. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).

12. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'appaltatore.

**ART. 16 – DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO**

1. Le polizze di cui ai precedenti articoli sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto (vedasi <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).

2. L'Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all'espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto.

3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori ad €5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**



4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.**
5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.
6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.
7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.
11. L'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DEI SANITARI**

1. Il personale dell'Appaltatore, incaricato dell'esecuzione del servizio sanitario in ambito aeroportuale, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni derivanti dall'attività professionale sanitaria e con la stipula del presente incarico ciascun professionista incaricato dichiara di esserne in possesso.
2. Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nell'esecuzione dell'attività professionale sanitaria, che possano determinare a carico dell'AIRGEST richieste risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate.
3. **Il massimale minimo non potrà essere inferiore ad €1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun sinistro e per ciascun anno.**
4. La copertura prevede anche un periodo di retroattività e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, un periodo di ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi che decorrono dalla cessazione definitiva dell'attività professionale e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
5. Il contratto di assicurazione inoltre prevede che (i) la franchigia non è opponibile dall'esercente la professione sanitaria al terzo danneggiato, (ii) l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, (iii) non è previsto scoperto.
6. **L'Assicurato, in ogni caso, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.**
7. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
8. L'Assicurato rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

#### **ART. 18 – MANLEVA**

1. Ciascun Professionista incaricato dell'esecuzione del servizio sanitario in ambito aeroportuale, dipendente dell'Appaltatore, solleva comunque la Committente da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai propri collaboratori, rispetto ai quali la Committente viene dichiarata completamente estranea.
2. L'Appaltatore esonera altresì espressamente AIRGEST da qualsiasi chiamata in giudizio della stessa AIRGEST e, comunque, da ogni responsabilità che possa derivare, direttamente o indirettamente, per danni a Terzi, da fatto, doloso o colposo, commissivo e/o omissivo, dei dipendenti dello stesso Appaltatore, in forza di una eventuale ritenuta corresponsabilità nella gestione delle prestazioni sanitarie, di cui l'Appaltatore ed il suo personale rimangono unici responsabili in quanto i controlli effettuati dal Committente NON avranno ad oggetto gli interventi sanitari propriamente detti, (rectius: tutte le azioni e misure medico – sanitarie che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale - compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso -, inclusi gli eventi previsti nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali), ovvero obblighi, competenze e responsabilità nell'ambito delle predette prestazioni sanitarie rese dal personale medico e paramedico, nella qualità di personale sanitario preposto presso il sedime aeroportuale.
3. L'Appaltatore esonera altresì espressamente AIRGEST ed i suoi incaricati da ogni responsabilità per danni che potessero derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo proprio e dei propri dipendenti, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di AIRGEST.

#### **ART. 19 – PERSONALE DELL'AFFIDATARIO**

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell'Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

2. L'Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio, l'Appaltatore si impegna a sostituirla con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all'AIRGEST.
3. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di safety dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di audit alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di safety.
4. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio relativo al presidio di Pronto Soccorso Sanitario in ambito Aeroportuale dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di pronto soccorso sanitario, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.
5. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 9, 10, 11, 12, 14 e 19** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 20 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
6. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.
7. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

#### **ART. 21 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
2. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal DLgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.
3. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.
5. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

#### **ART. 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.
2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto per colpa del Prestatore del servizio e la piena facoltà di adottare le misure indicate dal precedente art.12 del presente Contratto.
3. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.
4. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna, in particolare, a garantire la presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto ed in possesso delle qualificazioni professionali del personale sanitario da assegnarsi alla gestione e presidio del P.S.S.A. (rif. Allegato n. 2 del Capitolato d'Oneri Prestazionali).
5. **L'interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.**
6. L'AIRGEST provvederà ad applicare la penale di cui al combinato disposto del pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali e dell'art. 11 del presente Contratto, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
7. AIRGEST si riserva, altresì, la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
8. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 7** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 23 – CESSIONE DEI SERVIZI**

1. E' assolutamente vietato, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del servizio.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa di quanto previsto al presente articolo, sotto pena di risoluzione dell'affidamento e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, il presente Contratto si intende risolto *ope legis*.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

#### **ART. 24 – LOCALI A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'AIRGEST concederà, a sua discrezione, all'Affidatario l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio.
2. L'AIRGEST sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.
3. Alla scadenza o risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi, eventualmente assegnati, nelle condizioni di presa consegna, salvo il normale uso. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, l'AIRGEST eseguirà quanto necessario al loro ripristino secondo le condizioni "a verbale" addebitando, all'Affidatario, le relative spese.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 15** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 25 – RESTITUZIONE DEI LOCALI**

1. L'Affidatario, **entro 5 (cinque) giorni solari** dal termine, per qualsiasi causa, del rapporto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali e/o gli spazi di appartenenza dell'AIRGEST e concessi all'Affidatario.
2. In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, l'AIRGEST, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebiterà, all'Affidatario, **una penale giornaliera di € 500,00 fino all'effettiva restituzione dei locali e/o gli spazi medesimi**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 17** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 26 – PERMESSI – ONERI CONSEQUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE**

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.
2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>.
3. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in airside).
4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
5. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

6. Si rimanda a quanto riportato all'art. 14 del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

**Art. 27 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal predetto Codice e per quanto compatibile, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato d'Oneri Prestazionali, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore (D.M. 85/99 e Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000), e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti tecnologici e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività di manutenzione e conduzione, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Direzione della corretta esecuzione del Contratto.

**ART. 28 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:

- 1) il Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati;
- 2) l'Offerta Economica;
- 3) la Cauzione Definitiva;
- 4) la Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
- 5) la Polizza Assicurativa E&O del personale sanitario dell'Appaltatore;
- 6) la Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell'Appaltatore;
- 7) il DUVRI;
- 8) il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani.

2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

**ART. 29 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**ART. 30 – REGOLAMENTO DI SCALO**

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

**ART. 31 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO**

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.

3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

**ART. 32 – SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.

**ART. 33 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata).

2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11, come modificato dal D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.

3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti

dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

#### **ART. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'AIRGEST procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt.7 e 8 DLgs 196/2003.

3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Dott. Salvatore Castiglione, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### **ART. 35 – PUBBLICITA' E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

1. È fatto divieto all'Affidatario ed ai suoi collaboratori e dipendenti di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie, e dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante stessa.

2. L'obbligo di cui al comma 1 inerisce anche il nominativo dei pazienti trasportati e fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

3. AIRGEST avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull'organizzazione di AIRGEST, sulle terapie od altro.

4. L'Appaltatore dovrà informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma.

5. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

6. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

#### **ART. 36 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

1. L'impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 37 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136**

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'Affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

#### **ART. 38 – CODICE ETICO E OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it).

3. L'Appaltatore è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
4. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Codice Etico ed il Modello pubblicato sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it) per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.
5. L'Appaltatore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 39 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali compresa la registrazione del presente atto, saranno a carico dell'Affidatario, ivi comprese le spese inerenti e conseguenti il Contratto. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione" ed ammontano ad **€2.500,50** (importo ivato).

#### **ART. 40 – VARIE**

1. Comunicazioni. Ove non diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate al domicilio di seguito indicato, eletto dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto:

- ..... Via..... - ..... - ..... (.....) - PEC:  
[.....@pec.airgest.it](mailto:.....@pec.airgest.it)
- **AIRGEST S.p.A.**, c/o l'Aeroporto Civile di Trapani Birgi, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP) - PEC:  
[protocollo@pec.airgest.it](mailto:protocollo@pec.airgest.it)

Ciascuna delle Parti potrà modificare una o più volte il domicilio eletto comunicando la variazione all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) quale condizione di opponibilità del mutamento di domicilio: la variazione del domicilio avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera dalla Parte a cui sia destinata o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione del domicilio.

2. Intestazioni. Le intestazioni degli articoli, dei paragrafi e degli allegati hanno soltanto finalità di riferimento e di facilitazione e non hanno rilevanza ai fini dell'interpretazione del Contratto.
3. Relazioni tra le Parti. Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle parti si impegna, in virtù di questo Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell'altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l'attività di questa.
4. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Contratto, ciascuna Parte ha il diritto e l'obbligo esclusivo di sovrintendere, gestire, dirigere, acquisire, eseguire o fare eseguire tutto quanto deve essere eseguito da tale Parte nell'ambito del presente Contratto.
5. Invalidità parziale. Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, entrambe le Parti saranno sollevate da tutti gli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte in cui tale clausola sia stata dichiarata invalida. Il presente Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone per quanto possibile la finalità.
6. Rinuncia. Nessun ritardo od omissione di una delle Parti nell'esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà tale diritto o facoltà o sarà inteso come una rinuncia. La rinuncia di una delle Parti – in forma scritta per la prova – ad un adempimento dell'altra o a far valere una qualsiasi diritto non sarà interpretata come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

#### **ART. 41 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.
2. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Giancarlo Guarrera.

Il Responsabile della corretta esecuzione del Contratto è .....

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Trapani, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
*Franco Giudice*

---

**L’AFFIDATARIO**  
**Il legale rappresentante**

---

L’Appaltatore dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41.

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
*Franco Giudice*

---

**L’AFFIDATARIO**  
**Il legale rappresentante**

---